

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Procedura per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle colture, alle opere e al patrimonio zootecnico nel Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Versione aggiornata al 13.04.2023

ART. 1 – Ambito di applicazione e indirizzi generali

1. La presente Procedura, nelle more dell'approvazione del Regolamento del Parco di cui all'art. 11 della 394/91, regola, ai sensi dell'art. 15 commi 3 e 4 della stessa Legge, le modalità per la denuncia, l'accertamento, la valutazione, la concessione e la liquidazione dell'indennizzo di danni alle colture agro-silvo-pastorali, alle opere e al patrimonio zootecnico provocati dalla fauna selvatica così come definita dall'art. 2 della legge n. 157 del 11.02.1992.
2. La presente Procedura si applica esclusivamente per danni verificatisi all'interno del territorio del Parco Nazionale Arcipelago Toscano così come individuato dal DPR del 22.07.96.
3. Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano (denominato PNAT) può affidare mediante apposita procedura secondo il Codice degli appalti ad un soggetto economico esterno (denominato SEE) la redazione delle perizie tecniche, dei documenti istruttori e degli atti relativi alla presente Procedura, compresa la liquidazione.
4. Gli atti relativi alla presente Procedura sono a carico della Direzione del PNAT.
5. Tra il PNAT ed il SEE la trasmissione dei documenti avviene preferibilmente per via telematica, sia per posta certificata che per e-mail.
6. Il SEE può coincidere con l'affidatario del servizio di assicurazione per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) del PNAT.

ART. 2 Ambito soggettivo di applicazione

Possono effettuare richiesta di indennizzo ai sensi della presente Procedura i proprietari nonché coloro che siano legittimi usufruttuari, affittuari, detentori o conduttori, in forza d'idoneo titolo giuridico, dei terreni adibiti a coltivazione o a giardino, di opere o impianti, di capi di bestiame o di animali d'affezione. In caso di richiesta da parte di soggetti che non abbiano titolo in via esclusiva, occorre l'autorizzazione alla riscossione dell'eventuale indennizzo da parte degli altri aventi titolo. In caso di richiesta da parte di possessori a vario titolo (con esclusione degli usufruttuari/affittuari) occorre l'autorizzazione alla riscossione dell'eventuale indennizzo da parte del proprietario del fondo o del bene danneggiato.

ART. 3 – Ambito oggettivo di applicazione - danni ammessi ad indennizzo

Sono ammessi a indennizzo i danni irreversibili provocati dalla fauna selvatica a produzioni agricole, agro-pastorali e forestali, giardini di pertinenza di fabbricati, propriamente detti "colture", a opere e impianti, propriamente detti "opere", al patrimonio zootecnico e agli animali da affezione, propriamente detti "patrimonio zootecnico". In particolare si elencano:

1. COLTURE
 - superfici rimboschite fino a tre anni dall'impianto o fino ad una altezza media delle piante inferiore a 3 metri;
 - colture erbacee cerealicole, medicai, colture di foraggere, colture di oleaginose;
 - pascoli e prati pascoli;
 - colture arboree e arbustive da frutto;
 - colture arboree da legno;
 - colture orticole e di bassa corte;
 - giardini di pertinenza di fabbricati;
 - colture vivaistiche.

2. OPERE

- Muri a secco di pertinenza di giardini di fabbricati o di pertinenza di fondi con colture in atto;
- Argini di viabilità e fossati di pertinenza di giardini di fabbricati o di pertinenza di fondi con colture in atto;
- viabilità carrabile privata di pertinenza di fabbricati;
- impianti di irrigazione;
- recinzioni in buono stato di manutenzione e pertanto idonee alla protezione di terreni con colture in atto, di pertinenza di fabbricati, o a tutela di singole piante;
- piccole opere di sistemazione idraulico-agrarie e di regimazione delle acque di pertinenza di fabbricati o colture in atto.

3. PATRIMONIO ZOOTECNICO

- Bestiame detenuto in recinti;
- Cani stazionanti in giardini recintati di pertinenza di strutture residenziali o detenuti in apposite strutture chiuse all'uopo costruite.

ART. 4 – Danni non ammessi ad indennizzo

Non sono indennizzabili i seguenti danneggiamenti:

1. imboschimenti dopo 3 anni dall'impianto o fino ad un'altezza media delle piante di 3 metri;
2. imboschimenti fino a 3 anni dall'impianto o fino ad un'altezza media delle piante di 3 metri se in stato di abbandono;
3. impianti di essenze arboree attuati con i contributi comunitari, nazionali o regionali ove non sia stata prevista in progetto alcuna opera di prevenzione, qualora ammessa dalla normativa in materia;
4. danni provocati da animali da reddito, domestici e da affezione;
5. coltivazioni erbacee, arbustive e arboree che non risultino condotte secondo i canoni ordinari di lavorazione, semina, trattamento e/o che nei vari stadi di sviluppo non presentino parametri validi dal punto di vista produttivo in termini qualitativi e quantitativi;
6. colture non agronomicamente valide di seguito elencate: girasole con produttività stimata inferiore o uguale a 5q.li/ha, grano duro, grano tenero, avena, orzo con produttività stimata inferiore o uguale 7q.li/ha, mais da granella con produzione stimata inferiore o uguale a 8q.li/ha, colza con produzione stimata inferiore o uguale a 5q.li/ha. Nel caso di colture biologiche tali limiti sono ridotti del 30%;
7. olive, nocciole, castagne e qualsiasi altro frutto caduto a terra;
8. bestiame tenuto allo stato brado e comunque in zone non completamente ed adeguatamente recintate;
9. animali da cortile (oche, galline, ecc.);
10. cani che abbiano subito attacco in luoghi diversi rispetto a quanto sopra specificato;
11. bestiame o cani per i quali non sia stata effettuata adeguata custodia o per i quali siano incerte le cause del danneggiamento;
12. bestiame o cani non regolarmente registrati presso i competenti uffici della ASL locale e non marcati in base alla vigente normativa;
13. danni alle colture, opere, patrimonio zootecnico per i quali i richiedenti non siano stati disponibili ad adottare:
 - a) interventi di prelievo del selvatico autore del danno attuati dal Parco Nazionale;
 - b) interventi di protezione per i quali è possibile usufruire del contributo economico del Parco Nazionale;
 - c) soluzioni non eccessivamente onerose per evitare il danno indicate dal Parco Nazionale;
14. colture, opere, patrimonio zootecnico che siano stati condotte, realizzate o detenuti in difformità alle norme nazionali e regionali di settore;
15. danni conseguenti ad impatti con selvatici in ambito di circolazione.

ART. 5 - Procedura per l'indennizzo del danno

La corresponsione dell'indennizzo è articolata su diverse fasi, alle quali il cittadino partecipa attivamente secondo i principi enunciati nella Legge n. 241/1990. La prima fase è costituita dalla presentazione dell'istanza di indennizzo (art. 6) redatta dal richiedente; segue l'accertamento del danneggiamento effettuato dal SEE (art. 7); la valutazione economica del danno è effettuata dal SEE (art. 8); la liquidazione dell'indennizzo è a cura del PNAT o del SEE qualora trattasi di servizio incluso in un contratto di RCT (art. 10); il controllo

eseguito dal PNAT o dal personale di sorveglianza del PNAT, così come individuato dalle vigenti norme.

ART. 6 – Domanda

6.1 Tempi entro i quali effettuare la denuncia del danno

La denuncia del danno a colture e opere deve essere inoltrata al PNAT entro 48 ore dall'insorgenza del danno.

La denuncia del danno al patrimonio zootecnico deve essere inoltrata al PNAT entro 24 ore dall'avvenuto danneggiamento.

Qualora il termine di presentazione della richiesta coincidesse con giorno non lavorativo degli Uffici del PNAT, la denuncia può essere inoltrata il primo giorno utile successivo.

Il PNAT trasmette per via telematica la denuncia completa in ogni sua parte al SEE.

Il deposito presso il protocollo della denuncia di danno, completa in ogni sua parte, costituisce avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990.

6.2 Modalità di presentazione della denuncia

La denuncia deve essere effettuata dai soggetti aventi titolo ai sensi dell'art. 2 esclusivamente su apposito modello redatto dal PNAT e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.islepark.it nella sezione Ente Parco/Modulistica; la richiesta può essere inoltrata al PNAT in originale, ovvero per posta, per posta elettronica certificata con documento con firma digitale apposta, ovvero per fax o e-mail firmata in originale e scansionata e copia del documento di identità del sottoscrittore.

La richiesta deve essere effettuata in bollo da parte dei soggetti che non operano in agricoltura, ai sensi delle Risoluzione n. 109/E del 27.03.08 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale normativa e contenzioso.

6.3 – Compilazione del modello di denuncia

Il modello di denuncia deve essere compilato correttamente nelle parti di competenza, sottoscritto e datato, con gli allegati richiesti. In particolare il richiedente deve comunque indicare:

le proprie generalità con un recapito telefonico, il titolo di possesso del terreno, opera o animale, i dati aziendali; il luogo e il comune dove si è verificato l'evento di danno; la qualifica in settore agro-forestale-zootecnico; la eventuale richiesta di sopralluogo urgente; la modalità secondo la quale desidera avvenga l'eventuale pagamento dell'indennizzo; la dichiarazione che non beneficerà, per lo stesso titolo, di altre provvidenze risarcitorie, ovvero di indennizzo, ovvero di detrazione fiscale; la dichiarazione di accettare le eventuali misure di prelievo sulla specie che causa il danno, attuate direttamente dall'Ente Parco; la dichiarazione di esentare il PNAT da qualsiasi responsabilità per la ripartizione dell'eventuale indennizzo, a cura esclusiva del richiedente, a favore di altri aventi titolo.

1. Per la denuncia di danni alle colture deve inoltre essere specificato:

- a) gli estremi catastali del terreno oggetto di danneggiamento,
- b) superficie interessata dal danno,
- c) il tipo di coltura danneggiata,
- d) la specie di selvatico che presumibilmente ha causato il danno,
- e) data o periodo in cui si prevede la raccolta,
- f) qualora il danneggiamento colpisca la coltura in stati precoci, la data in cui si intende procedere con la eventuale risemina,
- g) gli eventuali interventi di prevenzione attuati a difesa della produzione,
- h) estremi identificativi degli eventuali documenti attestanti produzioni D.O.C.G., D.O.C., I.G.T. o biologiche.

Documenti da allegare alla domanda:

- copia di documento di identità in corso di validità,
- dichiarazione del proprietario che acconsente all'eventuale concessione di indennizzo a favore del richiedente qualora questo non risulti proprietario/affittuario/usufruttuario del fondo.
- copia del contratto di affitto o dell'atto notarile di usufrutto relativo al fondo oggetto di danno
- dichiarazione degli altri aventi titolo che acconsentono all'eventuale concessione di indennizzo a favore del richiedente qualora questo non risulti proprietario/affittuario/usufruttuario in via esclusiva.

2. Per la denuncia di danni alle opere deve inoltre essere specificato:
- gli estremi catastali del fondo ove insiste la struttura oggetto di danneggiamento,
 - il tipo di opera danneggiata,
 - superficie/estensione/volume interessati dal danno,
 - la specie di selvatico che presumibilmente ha causato il danno,
 - data o periodo in cui si prevede il ripristino,
 - gli eventuali interventi di prevenzione attuati a difesa dell'opera.

Documenti da allegare alla domanda:

- copia di documento di identità in corso di validità,
- dichiarazione del proprietario che acconsente all'eventuale concessione di indennizzo a favore del richiedente qualora questo non risulti proprietario/affittuario/usufruttuario del fondo.
- copia del contratto di affitto o dell'atto notarile di usufrutto relativo al fondo oggetto di danno
- dichiarazione degli altri aventi titolo che acconsentono all'eventuale concessione di indennizzo a favore del richiedente qualora questo non risulti proprietario/affittuario/usufruttuario in via esclusiva.

3. Per la denuncia di danni al patrimonio zootecnico deve inoltre essere specificato:

- sommario notizie descrittive del danno: luogo e data dell'evento, specie dell'animale ferito o deceduto, numero del contrassegno sanitario laddove previsto per legge, specie presunta di selvatico che ha causato il danno, descrizione del luogo di detenzione,
- dichiarazione da parte del proprietario di eventuali iscrizioni dell'animale danneggiato a libri genealogici, all'ENCI, o del possesso di certificazioni di razza o di animale da lavoro,
- indicazione del veterinario che ha effettuato le cure.

Documenti da allegare alla domanda:

- copia di documento di identità in corso di validità,
- certificato rilasciato da Veterinario della ASL accertante che il danno è stato arrecato da animale selvatico, specificandone la specie, e descrizione nel dettaglio dei danni riportati dall'animale ferito o deceduto per l'attacco da parte del selvatico,
- dichiarazione del proprietario che acconsente all'eventuale concessione di indennizzo a favore del richiedente qualora questo non risulti proprietario dell'animale.

Il richiedente può fare istanza di verifica urgente del danno nei casi in cui sia espressamente necessario ripristinare nell'immediato un danneggiamento le cui conseguenze abbiano gravemente compromesso determinate funzioni. A mero titolo di esempio danni gravi alla viabilità che non consentono l'accesso, danni a particolari colture avvenuti immediatamente prima della raccolta indilazionabile, ecc. Non costituisce motivo di urgenza la necessità di risemina, che comunque può essere dichiarata in fase di compilazione dell'istanza.

Nei casi in cui sia richiesto il sopralluogo d'urgenza la specifica e la documentazione a corredo dell'istanza possono essere presentati in sede di sopralluogo al SEE.

Nel caso in cui la richiesta di urgenza in fase di sopralluogo non risulti tale si procede con l'applicazione delle misure di decurtazione dell'indennizzo.

Il richiedente è, inoltre, tenuto a comunicare al SEE (anche per le vie brevi) qualunque cambio di reperibilità rispetto a quanto specificato nella domanda ai fini dell'effettuazione del sopralluogo medesimo.

ART. 7 - Accertamento del danno

L'accertamento del danno viene disposto dal PNAT ed effettuato, mediante sopralluogo, dal SEE che redige apposita perizia.

7.1 - Tempi

- Per i danni a colture e opere il sopralluogo viene eseguito entro tempo utile per verificare l'effettivo stato del danneggiamento.
- Nel caso di dichiarata risemina il sopralluogo è effettuato entro 5 giorni naturali e consecutivi

- dal ricevimento della denuncia da parte del SEE.
- Per danni arrecati al patrimonio zootecnico il sopralluogo di accertamento viene eseguito entro 3 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della denuncia da parte del SEE.
 - Nel caso di dichiarata urgenza da parte del richiedente il sopralluogo viene eseguito entro 24 ore dal ricevimento della denuncia da parte del SEE.

Qualora per danneggiamenti alle colture in fase non avanzata di maturazione si renda necessario il rinvio del sopralluogo o una sua ripetizione affinché venga effettuato in una fase vegetativa in cui l'accertamento dell'entità del danno risulti più sicura, le parti concorderanno la nuova data la quale deve essere evidenziata nel documento di accertamento. In caso di mancato accordo, la nuova data deve essere comunicata dal SEE al richiedente in forma scritta.

Il richiedente non può modificare lo stato dei luoghi prima che il SEE esegua la perizia, fatti salvi casi gravi di necessità autorizzati dalla Direzione dell'Ente e comunicati al SEE.

7.2 – Partecipazione del richiedente

Il sopralluogo viene concordato tra il SEE e il richiedente, ed il danno è constatato in contraddittorio con il richiedente redigendo apposito documento che il SEE alleggerà alla perizia.

Il richiedente deve assicurare la sua presenza o di un suo delegato al sopralluogo del SEE al fine di rendere più agevole le operazioni di accertamento. In occasione del sopralluogo, il richiedente, se non ha già provveduto in merito, deve mettere a disposizione la documentazione non allegata alla richiesta di indennizzo ed altra documentazione inerente eventuali piani colturali. Il richiedente partecipa ai rilievi, può evidenziare eccezioni che sono riportate sul documento di sopralluogo e lo sottoscrive; il SEE da atto dell'eventualità che il richiedente non accetti di sottoscrivere il documento di sopralluogo. Detto documento in contraddittorio viene redatto anche in caso di non sussistenza del danno e viene consegnato in copia al richiedente.

7.3 – Perizia di accertamento

La perizia di accertamento deve indicare:

Accertamento per danno a colture:

- titolo di possesso ed ubicazione catastale delle particelle interessate dal danno con indicazione di coordinate (LAT e LOG) del punto maggiormente danneggiato.
- descrizione generale dello stato colturale (tipo di coltura, fase vegetativa, cure colturali eseguite o predisposte, eventuali altri danni subiti per causa diverse da quelle da selvatici);
- descrizione e quantificazione del danno (cause, tipo di danno, possibilità di recupero spontaneo da parte della coltura, possibilità di ripristino della coltura, superficie danneggiata, piante interessate dal danneggiamento, percentuale media di danno riscontrata su tutte le piante danneggiate);
- specie che ha causato il danno con indicazione dell'incidenza in termini percentuali nel caso in cui il danno sia causato da più specie;
- eventuali misure di prevenzione adottate o non adottate se concordate in occasione di precedenti accertamenti di danni o se prescritte dall'Ente Parco;
- danno desunto da sopralluoghi precedenti (tipo e quantificazione);
- eventuali altri elementi utili per il procedimento estimativo.

Accertamento per danno ad opere:

- titolo di possesso e ubicazione catastale delle particelle interessate dal danno con indicazione di coordinate (LAT e LOG) del punto maggiormente danneggiato;
- descrizione delle opere oggetto del danno (tipo, condizioni, stato di manutenzione, contesto nel quale si inserisce l'opera, utilità dell'opera);
- specie che ha causato il danno con indicazione dell'incidenza in termini percentuali nel caso in cui il danno sia causato da più specie;
- descrizione e quantificazione del danno (cause, tipo del danno);
- eventuali altri elementi utili per la stima.

Accertamento per danni al patrimonio zootecnico:

- Descrizione animale danneggiato: specie, razza, età
- Animale selvatico che ha arrecato il danno
- Data e località dell'evento con indicazione di coordinate (LAT e LOG) del punto.
- Sommaria descrizione dell'evento
- Descrizione del luogo dove si è verificato l'evento
- Indicazioni su eventuali responsabilità a carico del possessore dell'animale.

Durante lo svolgimento del sopralluogo il SEE effettua foto dei danneggiamenti; detta documentazione è archiviata in formato magnetico e ne è dato atto nel documento di accertamento. Nel caso di danneggiamenti arrecati da diversi tipi di selvatico, quando possibile, la descrizione del danno deve essere analizzata separatamente.

Nel documento di accertamento devono venire indicati, qualora si presentasse il caso, gli eventuali interventi da porre in essere per prevenire la ripetizione del danno.

ART. 8 - Valutazione del danno

La valutazione economica del danno viene effettuata dal SEE il quale redige una breve relazione/perizia di servizio contenente il procedimento di stima e la relativa quantificazione economica.

La determinazione economica del danno viene eseguita sulla base di indagini di mercato comparative e sulla base di prezziari di settore (i costi sono riferiti sempre al costo netto escluso IVA). Nel caso di prodotti agricoli si fa riferimento al prezzario redatto dall'ISMEA o all'Elenco dei prezzi di mercato delle produzioni agricole redatti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali o altri prezzari ufficiali regionali o provinciali; per i prezzi di ripristino delle opere ed altre categorie non presenti negli elenchi di cui sopra si utilizzano i prezziari della Regione Toscana o delle Associazioni di Categoria Nazionali. In caso di non presenza dei prodotti o dei tipi di lavorazioni nei prezzari prima indicati si ricorre ad indagini di mercato locale. Nel caso di produzioni annuali in cui non sia disponibile il prezzo aggiornato si fa riferimento ai prezzi delle produzioni della stagione produttiva immediatamente precedente. Nel caso di danni al patrimonio zootecnico si fa riferimento ai dati provenienti dalle competenti Camere di Commercio, dalle Associazioni di categoria, e ai prezzi definiti nel Bollettino Veterinario della Regione Toscana.

La perizia con la valutazione del danno, nel caso sia redatta dal SEE, è trasmessa quale proposta al PNAT per la successiva liquidazione.

La perizia con la valutazione del danno, nel caso sia redatta dal SEE nell'ambito di un servizio di RCT, è trasmessa al PNAT.

ART 9 – Misura dell'indennizzo

E' definita una franchigia di 100,00 (cento) Euro quale soglia minima di danno indennizzabile; tale franchigia non è applicabile a danni di entità superiore.

9.1 – Danni a colture

L'indennizzo dei danni è definito sulla mancata produzione vendibile accertata a seguito del danno o dell'eventuale deprezzamento del prodotto.

Per danni alle colture in fasi precoci è ammessa la risemina, da effettuarsi non prima di 5 giorni dalla denuncia del danno e comunque non prima del sopralluogo effettuato dal SEE. In tal caso l'indennizzo previsto corrisponde al costo delle sementi e solo nel caso di imprese agricole a quello della manodopera necessaria al ripristino della coltivazione.

Per le colture arbustive o arboree, in caso di necessità di sostituzione della pianta, il risarcimento è calcolato in base ai prezzi di piante di 2 anni per l'olivo, di 1 anno per la vite e di 3 anni per le piante da frutto.

Solo in caso di danni denunciati da imprese agricole è conteggiata la manodopera necessaria per il reimpianto. In quest'ultimo caso è determinato il mancato prodotto tenendo conto della produttività della pianta danneggiata e del periodo necessario all'entrata in produzione di quella danneggiata. Per le colture arboree adulte con danni ai tessuti vascolari (scortecciamento, rosicatura, rottura di rami, etc.), viene valutata l'entità del minor prodotto determinato da tali danni fino ad un massimo di 2 anni di

produzione.

9.2 Danni alle opere

Il risarcimento del danno alle opere si effettua in base al costo di ricostruzione decurtato del valore di recupero dei materiali residui, al netto di IVA. Nel caso in cui il richiedente non possa avvalersi della deducibilità dell'IVA per quella particolare tipologia di lavori di ripristino, questa viene ammessa a risarcimento in sede di presentazione successiva di fatture in originale.

9.3 – Danni al patrimonio zootecnico

Si indennizza, nel caso di bestiame, per la morte dell'animale, il valore del capo definito dai prezzari di cui all'art. 8, o in caso di ferite, le sole spese veterinarie fornite nei primi 30 giorni successivi all'incidente. Nel caso di cani si indennizzano, per la morte, fino a un massimo di Euro 1.500,00 qualora l'animale sia iscritto all'ENCI e un massimo di Euro 600,00 per quelli iscritti solamente all'anagrafe canina. Per quanto riguarda l'evento del ferimento si rimborsano solo le spese veterinarie fornite nei primi 30 giorni successivi all'incidente. Per quanto riguarda il risarcimento delle spese per cure veterinarie, questo è concesso solo in conseguenza di presentazione, da parte del beneficiario, di adeguata fattura rilasciata dal veterinario, indicante le cure prestate, e comunque entro il limite massimo dei prezzi definiti nel Bollettino Veterinario della Regione Toscana. A cura del richiedente è far pervenire al PNAT i documenti in originali attestanti le spese sostenute. Nel caso di accertamento del danno a cura del SEE nell'ambito del servizio di RTC la stessa compagnia di assicurazione prevede quali siano le spese veterinarie indennizzabili e le liquida, previo ricevimento di adeguata documentazione fiscale.

9.4 - Decurtazione dell'indennizzo

- a) L'indennizzo previsto è suscettibile di riduzione nei seguenti casi:
- riduzione del 50 % nel caso di non motivata necessità di richiesta di sopralluogo urgente;
 - riduzione del 50 % nel caso di mancata manutenzione dei sistemi di prevenzione del fondo;
 - riduzione del 40 % in caso di reiterazione del danno, qualora il richiedente non abbia provveduto ad adottare i sistemi cautelativi non eccessivamente onerosi suggeriti dall'Ente Parco in occasione di precedenti richieste danni;
 - riduzione fino al 100 % dell'indennizzo qualora il richiedente non abbia provveduto ad adottare i sistemi di prevenzione/gestione forniti dal PNAT, compresi gli interventi di prelievo delle specie target;
 - riduzione del 25 % nel caso di proroga dei tempi di sopralluogo per cause imputabili al richiedente con difficoltà per la redazione della stima.

b) Altre riduzioni nel calcolo dell'indennizzo per danni alle colture

Qualora si sia verificato un danneggiamento della produzione tale da non giustificare la raccolta, il perito potrà segnalare nella perizia che si accorda all'agricoltore/imprenditore agricolo un quantitativo pari all'intera produzione attesa, sottraendo all'indennizzo tutte le spese ordinarie previste tra il sopralluogo e la raccolta. Nel caso di danneggiamenti parziali sarà cura del SEE valutare la percentuale delle spese effettivamente non sostenute da decurtare nell'indennizzo.

ART. 10 - Liquidazione degli indennizzi

Alle spese relative all'indennizzo è fatto fronte con apposito capitolo del Bilancio, la cui dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, è determinata annualmente, oppure, nel caso di stipula di contratto di servizio per RCT, nei costi ad esso imputati.

Il valore dell'indennizzo per danni alle opere, colture e patrimonio zootecnico è definito dal PNAT che attua la propria valutazione assumendo quale valore di riferimento l'entità economica del danno accertato dal SEE. Il valore dell'indennizzo per danni alle opere, colture e patrimonio zootecnico è definito dal SEE, qualora si tratti di SEE incaricato del servizio di RCT previa informativa al PNAT.

10.1 - Tempi di liquidazione

Il procedimento di accertamento e liquidazione si conclude nel termine di 90 giorni dall'avvio del procedimento, fatta salvo quanto previsto al successivo punto per la liquidazione dei danni alle opere.

1. L'indennizzo per danni alle colture è liquidato dal PNAT entro 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della perizia di accertamento del danno da parte del SEE.
2. L'indennizzo per danni (capo deceduto) al patrimonio zootecnico è liquidato dal PNAT entro 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della perizia di accertamento del danno da parte del SEE.
3. L'indennizzo per danni (ferimento) al patrimonio zootecnico è liquidato dal PNAT entro 30 giorni naturali e consecutivi previo ricevimento della perizia di accertamento del danno da parte del SEE e previo ricevimento, da parte del beneficiario, delle relative fatture.
4. L'indennizzo per danni alle colture e al patrimonio zootecnico è liquidato direttamente dal SEE se prestatore di servizio RCT; l'avvenuta liquidazione è comunicata al PNAT.

10.2 – Liquidazione dell'indennizzo per danni alle opere

L'indennizzo per danni alle opere è liquidato entro 30 giorni naturali e consecutivi dal ripristino dell'opera danneggiata comunicata dal richiedente. La liquidazione è effettuata direttamente dal PNAT nel caso di accertamento del danno redatto dal SEE o liquidata direttamente dal SEE qualora questo sia prestatore di servizio per RCT del PNAT. Il valore dell'indennizzo è comunicato al richiedente dal PNAT o dal SEE, che a sua volta ne dà informativa al PNAT; in seguito a detta comunicazione il richiedente nel termine massimo di 90 giorni deve provvedere a ripristinare l'opera.

Il richiedente a sua volta, deve comunicare al PNAT e al SEE l'avvenuta conclusione dei lavori e contestualmente inoltrare, se del caso, la documentazione fiscale in originale attestante le spese sostenute o adeguata documentazione in forma autocertificata se l'opera è stata ripristinata in economia.

Il PNAT o il SEE (se prestatore di servizio di RCT) dispone un ulteriore accertamento per la verifica di avvenuta esecuzione delle opere ed in caso positivo predispone per la liquidazione del dovuto.

Se entro i termini stabiliti nella comunicazione di ammissione a indennizzo di cui al presente articolo senza addurre giustificate motivazioni, il beneficiario non ha concluso i lavori, il PNAT dispone per l'archiviazione della richiesta e al richiedente non è concesso alcun indennizzo.

10.3 – Procedura di avviso della liquidazione

Il PNAT, nel caso proceda direttamente alla liquidazione, trasmette al richiedente nota con la quale si comunica l'avvenuta concessione di indennizzo, nella quale si specificano gli estremi dei documenti istruttori e finali, la somma dell'indennizzo, gli eventuali interventi da attuare in via preventiva per il non reiterarsi del danno e gli elementi per ricorrere in sede giurisdizionale. Comunicazione viene effettuata anche in caso di rigetto della domanda.

In caso di liquidazione da parte del SEE (se prestatore di servizio di RCT) le comunicazioni dovute sono effettuate secondo l'ordinamento di quest'ultimo.

ART. 11 – Rigetto della domanda di indennizzo

La domanda di indennizzo è rigettata nei seguenti casi:

1. la stima del valore economico del danneggiamento è inferiore o pari a 100,00 (cento) Euro,
2. il modello di denuncia è stato presentato in modo incompleto e non è stata consegnata tutta la documentazione o le informazioni mancanti richieste dal PNAT,
3. la denuncia è pervenuta oltre i termini prescritti all'art. 6,
4. le colture al momento del sopralluogo sono già state raccolte o comunque manomesse,
5. le opere sono già ripristinate prima del sopralluogo di accertamento,
6. non sia stato possibile tecnicamente accertare la causa del danneggiamento,
7. il richiedente non permette la realizzazione da parte del PNAT di interventi di prelievo del selvatico che ha causato il danno,



8. il richiedente non ha utilizzato i materiali di protezione concessi dal PNAT,
9. la denuncia riguarda spese di ripristino sostenute prima della stessa,
10. il sopralluogo di accertamento non è stato effettuato per reiterata indisponibilità del richiedente o per mancata comunicazione di variazione di domicilio.

ART. 12 – Monitoraggio

Per evidenziare l'andamento dei danni, entro il mese di dicembre di ogni anno, il PNAT redige una valutazione sugli indennizzi concessi ed una analisi sul tipo dei danneggiamenti. Ciò anche al fine di adeguare le attività di gestione della fauna selvatica al contesto dei danneggiamenti. Ai fini della determinazione delle risorse finanziarie da stanziare per la concessione degli indennizzi, ulteriori ricognizioni potranno essere realizzate dagli Uffici del PNAT.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 il PNAT effettua idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni redatte dai beneficiari degli indennizzi.

ART. 13 – Pubblicità

La presente procedura operativa è pubblicata presso l'Albo Pretorio on-line del PNAT e sulle pagine dedicate del sito web istituzionale www.islepark.it.

ART.14 – Entrata in vigore

La presente procedura si applica alle richieste di danno pervenute a partire dal giorno di pubblicazione della Delibera di CD di approvazione all'Albo Pretorio dell'Ente Parco